

## **Regolamentazione lavoro a tempo parziale: Il sessione contrattazione Regione Lombardia 2014**

In data 23 aprile 2014 AEF Lombardia e le OOSS firmatarie della contrattazione regionale si sono riunite per discutere e convenire sulla modalità di gestione dell'orario di lavoro per il personale con contratto a tempo parziale, anche in ragione dell'elevato numero di lavoratori/lavoratrici che hanno in essere tali tipi di rapporto di lavoro.

In coerenza con quanto previsto dall'art 23 del CCNL vigente e dal D. Lgs. 61/2000 e sue modificazioni e integrazioni

### **si conviene che**

Il lavoratore richieda per iscritto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, indicativamente, entro il mese di giugno dell'anno formativo che precede l'eventuale avvio del Part time. L'ente in risposta deve comunicare, di norma, al richiedente, entro l'avvio dell'anno formativo successivo, l'accettazione o il diniego dell'istanza; il diniego deve essere motivato (comma 2 art 23 - CCNL).

Per tutti i lavoratori a tempo parziale la Direzione concorderà per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, l'orario settimanale di riferimento ( comma 4 art 23 - CCNL).

La disponibilità a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta, a favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione mensile globale del 10%. Tale variazione è riconosciuta quando l'Ente richiede per iscritto al lavoratore la disponibilità alla flessibilità temporale e il lavoratore esprime per iscritto il proprio consenso assicurando, in tal modo, di effettuare qualsiasi variazione al profilo orario purchè comunicata dall'Ente con 5 giorni di preavviso. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione temporale, quando ricorrano comprovati motivi di famiglia, salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in tal caso occorre che siano trascorsi, di norma, almeno 5 mesi dalla data del consenso previo preavviso di 1 mese ( comma 9 art. 23 - CCNL).

Nel solo caso di part time orizzontali al lavoratore potrà venire richiesta dalla Direzione del centro una variazione temporale, nella misura del 10% del proprio orario settimanale. Tale variazione temporale del proprio orario di lavoro non prevederà la maggiorazione prevista dall'art. 23 comma 8 del CCNL vigente.

Questa variazione non potrà essere cumulata con le altre variazioni temporali previste. In caso di accettazione volontaria anche il lavoratore potrà richiedere alla Direzione del centro una variazione temporale nella misura massima del 10% del proprio orario settimanale. In ogni caso la variazione del profilo orario settimanale, sia essa richiesta dalla Direzione del centro o dal lavoratore dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 3/5 giorni.

L'orario didattico di docenza definirà una media settimanale in base ai giorni di lavoro, da tale media ci potrà essere uno scostamento della flessibilità non superiore al 20%.

Per i tempi parziali l'orario di inizio e fine lavoro sarà personalizzato per permettere il regolare svolgimento delle lezioni e la partecipazione alle attività collegiali.

L'accettazione della flessibilità consente di gestire le esigenze didattiche dell'Ente e del Formatore e comporta, quale compensazione, la rinuncia alla maggiorazione prevista dagli articoli 23 punto 8 e art 25 punto F lettera c) del CCNL vigente.

Le attività legate alle responsabilità professionali connesse al profilo, anche quando tali attività si svolgono al di fuori dell'orario concordato, devono essere svolte dal lavoratore a tempo parziale senza necessità di un esplicito consenso e senza maggiorazione prevista dall'art. 23 comma 8 del CCNL vigente. Per maggiore chiarezza si declinano di seguito alcuni possibili esempi di attività legate alle singole professionalità:

Area funzionale 1 : ispezioni, incontri con esterni, sessioni d'esami e, laddove non diversamente programmabile, l'aggiornamento.

Area funzionale 2: : ispezioni, incontri con esterni, sessioni d'esami e laddove non diversamente programmabile, l'aggiornamento.

Area funzionale 3: colloqui e riunioni con esterni e famiglie necessari per la relazione con l'allievo, colleghi docenti, scrutini, sessioni d'esame e, laddove non diversamente programmabile, l'aggiornamento.

Area funzionale 4: ispezioni, incontri con esterni, ispezioni, sessioni d'esame e, laddove non diversamente programmabile, l'aggiornamento.

Si precisa che per quanto riguarda l'aggiornamento fuori dell'orario concordato verrà data anticipata comunicazione alle RSA indicandone le ragioni.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per le OO.SS.

CISL Scuola. Direzione Operativa  
FLC CGIL  
UIL SCUOLA  
SNALS - CONFASAL

Per AEF Lombardia

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]